



COMUNE DI MAGLIASO

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza
sul territorio giurisdizionale del Comune di Magliaso

**Regolamento comunale concernente la videosorveglianza
sul territorio giurisdizionale del Comune di Magliaso**

(del 22 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MAGLIASO

richiamati l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

d e c r e t a:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio giurisdizionale del Comune di Magliaso, nonché l'elaborazione e la conservazione dei dati personali così raccolti.
2. La videosorveglianza può essere eseguita, nei seguenti luoghi sensibili e necessitanti di sorveglianza e protezione:
 - edifici, strutture e parchi pubblici;
 - vie, piazze e sentieri di pubblico transito;
 - centri di raccolta dei rifiuti;
 - altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2

Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali citate nell'art. 1 cpv 2;
 - b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
 - c) prevenire gli atti di vandalismo e i danneggiamenti.

Art. 3

Utilizzazione e informazione

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera privata o segreta delle persone, che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).
2. Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
3. Il Municipio può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.



COMUNE DI MAGLIASO

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Magliaso

Art. 4

Uso e accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione su doveri e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato e autorizzato dal Municipio.
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, il personale designato è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia.

Art. 5

Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.
2. Salvo nei casi, di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo sette giorni.
3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 6.

Art. 6

Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Magliaso, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessario allo svolgimento del procedimento.
3. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
4. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7

Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.